



**Ciro Palumbo\***

**Sistema, *φιλία* e reciprocità nel diritto.  
Uno studio su Alessandro Giuliani.\*\***

**F**orse la vocazione giuridica di Giuliani era ‘condizionata’ dalle sorti familiari, o almeno potrebbe pensarsi; ma spesso, anche se la tradizione giuridica è nelle relazioni interpersonali più vicine, come quelle familiari, non è detto che essa si si tramandi e trovi terreno fertile, oppure che si manifesti in modo subito proficuo, fecondo.

In Giuliani, infatti, l’approccio al diritto matura dopo quello all’arte dell’ingegneria gerarchicamente ‘organizzata’<sup>1</sup>, iniziando uno scavo nella dimensione giuridica che ha costituito il fulcro dei suoi interessi di studioso, portandolo ad essere un riferimento essenziale tra i pensatori del ‘900 giuridico italiano.

Purtuttavia, a questa maturazione non è mancato un passaggio essenziale, quasi inaspettato per un autore – per così dire – avvezzo al mondo del diritto, tanto da doversi il suo nome in una curatela intitolata *L’educazione giuridica*<sup>2</sup> i cui contributi, in più lingue, rappresentano quel particolare clima culturale in cui la libertà ed il diritto non sono ne’ antinomici ne’ disgiunti, necessitando il tema, sotto il profilo speculativo, di studi che facessero emergere un concetto di diritto in chiave di educazione, disciplina, aprendo al fenomeno autonomo della giuridicità rispetto alle altre discipline.

In questa direzione diviene inevitabile lo studio dei classici del diritto che porterà Giuliani ad affermare che «a seguito della distanza venutasi a creare tra etica ed economia si è venuto determinando l’impoverimento della loro disciplina»<sup>3</sup>, cogliendo così che la quantità senza la qualità, che fa da misura giuridica ed etica, non solo spegne il concetto di disciplina/materia/argomento in se’, ma contribuisce in modo esponenziale alla affermazione di un determinismo senza scopo, con l’unico fine di essere per esso stesso quantitativamente utile e funzionale, «sulla presunzione dell’umano di poter dominare a suo

\* Ricercatore in Filosofia del diritto presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

\*\*Contributo sottoposto a double blind peer review.

<sup>1</sup> Dopo gli studi superiori si iscrisse all’Accademia di artiglieria e genio di Torino, al corso di ingegneria all’interno della carriera militare, frequentando anche la facoltà di scienze politiche a Pavia per poi abbandonarla per passare a giurisprudenza.

<sup>2</sup> Cfr. AA. VV., *L’educazione giuridica*, Perugia, 1979, Vol. II- Profili storici, a cura di A. Giuliani e N. Picardi.

<sup>3</sup> A. GIULIANI, *Giustizia ed ordine economico*, Perugia, 1992-1993, p. 11.

piacimento le ‘forze naturali’ ... questa sorta di ‘potenza operativa’ induce al convincimento che tutto sia permesso»<sup>4</sup>.

In Giuliani la questione morale fa, in un primo momento, da verga per abbattere le sterpaglie che invadono e confondono i confini tra il terreno della libertà (libero arbitrio, agire umano, dirà Giuliani) e determinismo, in un secondo momento, fatta luce tra gli sterpi, costituiranno il viatico per accedere alla discussione sul fenomeno ‘diritto’, indipendente ed autonomo.

Da qui, e dagli studi kantiani e non solo, si possono intuire le affermazioni che deriveranno, come quella secondo la quale – per Giuliani – questi temi investono «direttamente quella branca della filosofia morale (un tempo denominata *philosophia practica*), che è la filosofia del diritto»<sup>5</sup>. E ciò in quanto non appena si pone la domanda sulla giustizia della quantità o sulla moralità del mercato e della distribuzione dei beni economici, immediatamente si rinvia a quel problema «più generale dei fondamenti logici ed etici dell’ordine economico ‘giusto’ [che] ci obbliga a mettere in discussione il divorzio tra ... giusto ed utile»<sup>6</sup>.

Questa discussione, per Giuliani, è affidata alla filosofia, in quanto suo compito è la «analisi del linguaggio metaforico»<sup>7</sup>. Per trasposizione, quanto alla dimensione giuridica, compito della filosofia del diritto è la analisi del linguaggio giuridico metaforico, anche essa da condurre nel convincimento che l’operazione dell’interprete non è di natura aritmetica, ma è un apprezzamento della norma anche ... per *scegliere* il significato di essa e *prevedere* il gioco delle sue reazioni»<sup>8</sup>.

Ma è lo stesso Giuliani a chiedersi e spiegarsi «*che cosa mai significa scegliere e prevedere se non agire? L’interpretare ed il decidere nel campo del diritto non sono che un particolare aspetto dell’agire umano ... ogni decisione tronca un’infinità di atti possibili ... nessuno sfugge a questa specie di mortificazione naturale. E ogni norma non è altro che un incitamento all’azione futura*»<sup>9</sup>. Il futuro, però, non è delle scienze logiche e matematiche, che rinviano a previsioni, è piuttosto una dimensione alla quale si dedica l’interprete con intento di farvi luce, perché – continua Giuliani – «il peso della incertezza del futuro ... è ineliminabile nello studio dei fatti umani»<sup>10</sup>.

Questo *agire umano* trova in Giuliani un più forte radicamento a partire dagli insegnamenti di scienza politica di Bruno Leoni, dal quale Giuliani apprende il metodo della riflessione fondata sul *liberismo*<sup>11</sup>, poggiante a sua volta sul tema di un individualismo, per così dire, ‘nuovo’, in cui le idee di diritto e Stato muovono a partire da un agire che, per essere umano, è anzitutto un agire individuale che affiora ‘dal basso’, dove – appunto – c’è la società di

<sup>4</sup> L. AVITABILE, *Una riflessione su giusto, legalità e persona in Francesco Gentile*, Rivista *L’Ircocervo*, 2019, 18, n. 0., p. 9.

<sup>5</sup> A. GIULIANI, *Giustizia ed ordine economico*, Perugia, 1992-1993, p. 11.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> *Ibidem*.

<sup>8</sup> ID., *Scienza del diritto e scienza dell’azione umana*, Pavia, 1952, p. 11.

<sup>9</sup> *Ibidem*.

<sup>10</sup> *Ivi*, p. 9.

<sup>11</sup> Cfr. A. MASALA, *Il liberalismo di Bruno Leoni*, Soveria Mannelli, 2003.

individui, luogo in cui si materializza il socievole accanto all'insocievole, il primo leggibile come volontà di relazione, il secondo come volontà di conservazione.

La ripresa di un itinerario kantiano non è sempre esplicita, come spesso accade negli autori del '900 italiano, ma in Giuliani se ne colgono essenziali passaggi in quanto nei suoi scritti è sollecitata una riflessione sul tema della «*insocievole socievolezza*» degli esseri umani, cioè la loro tendenza a riunirsi in società, unita però a una generale resistenza che minaccia costantemente di dividere questa società<sup>12</sup>.

Nell'espressione 'insocievole socievolezza' si coglie un nucleo esistenziale dell'individualismo, al quale Giuliani pone attenzione, una sorta di morbo della 'falsa libertà' – per Leoni bonario – radicato nella 'condizione' umana, che non libera l'individuo dal pensare per se stesso, così impedendogli la riflessione sulla giustizia, la libertà di muoversi per istituire, la realizzazione della personalità nella socievolezza delle relazioni interpersonali.

Questa concezione dell'individualismo, letta in un'ottica estrema, può condurre alla condizione dello stato di natura, che *a)* non ammette alcun diritto se non quello del più forte; *b)* non contempla alcuna forma di società se non la dualità delle relazioni: in queste il rapporto io/tu non è garantito da una società che riconosce le relazioni e le tutela, bensì è garantito dal timore e dalla forza.

'Muovere dal basso' diviene inevitabile se si pensa alla considerazione di von Hayek quanto a Leoni, al quale Giuliani attinge, uno studioso in cui è presente il «coraggio di trascendere i limiti di una specialità e di cercare di vedere i problemi della società come un tutto»<sup>13</sup>.

La 'specialità', infatti, nel pensiero moderno, segna l'ambito di strutturazione delle scienze in generale, come, appunto, quelle politica, economica e giuridica: la scienza si specializza, si settorializza; i vari settori, poi, si pongono, alternativamente, in contrasto o in armonia, secondo un itinerario speculativo che, però, resta chiuso, sia perché si conforma ad un linguaggio ermetico, sia perché l'uscita da un settore costituisce la negazione positiva della stessa specialità scientifica professata; come a dire che il positivismo rappresenta l'altra faccia di un sistema chiuso quale è quello delle leggi di natura<sup>14</sup>; ma, 'vedere i problemi della società come un tutto' significa uscire dai 'limiti della specialità'. Giuliani coglie questo aspetto significativo del pensiero giuridico e – anche riprendendo il pensiero di Adam Smith – scrive che «l'uomo ... non viene considerato isolato in un mitico stato di natura, ma sempre vivente nella società»<sup>15</sup>.

Si tratta anche di chiarire questo 'vivente' che è l'umano, impossibile da cesellare in esistenze giuridiche, politiche ed economiche di impronta sistemica.

<sup>12</sup> I. KANT, *Idea per una storia universale in prospettiva cosmopolitica*, Milano, 2015, p. 61.

<sup>13</sup> F. VON HAYEK, *Bruno Leoni. Lo studioso*. "Quaderni della Rivista Il Politico", contributo dal titolo *Omaggio a Bruno Leoni*, Milano, 1969, p. 30.

<sup>14</sup> A. GIULIANI, *Contributi ad una teoria pura del diritto*, Milano, 1954, p. 29.

<sup>15</sup> ID., *Adamo Smith filosofo del diritto. Riflessioni intorno al diritto come scienza storica*, Estratto dalla 'Rivista Internazionale di Filosofia del diritto', Milano, 1954, p. 13.

Nella vita di relazione l'ambito di un *proprium*, che nella vita biologica rappresenta il primo appetito, diviene luogo dove si esperisce quel che si intende come *unicuique suum*<sup>16</sup>, messo in reciprocità di conoscenza con gli altri, avviando una attività interpretativa della giustizia e della equità, orientata a custodire – in qualsiasi *sistema*, come quello di norme – i due versanti dell'«insocievolezza» e della «socievolezza», leggibili come egoità ed alterità; calati nell'ambito del diritto, queste dimensioni conducono ad affermare che non si può dire alcunché sulla giuridicità senza un riferimento ermeneutico ai temi centrali dei classici della filosofia. Infatti, non a caso Giuliani riprende i temi aristotelici, tra cui quelli del rapporto tra legge e giustizia<sup>17</sup>, attraversati dal tema dell'amicizia, ponte di unione e tacitazione della discordia, al punto che «persino le città sembrano tenute dall'amicizia»<sup>18</sup>.

L'attenzione di Giuliani al tema della *φιλία*<sup>19</sup> è centrale e segna anche il motivo del riferimento a Kant sul tema del *proprium*: l'amicizia, da un canto, rinvia alla «reciprocità»<sup>20</sup> che viene «caratterizzata come eguaglianza»<sup>21</sup>, ricercata nel «conflitto tra atteggiamento quantitativo e qualitativo»<sup>22</sup>; da un altro, essa «lega» la legalità alla giustizia e questo «legame dell'amicizia risulta saldo nella misura in cui ognuno ha il «suo», e pertanto esiste eguaglianza tra ciò che si dà e ciò che si riceve»<sup>23</sup>. Questo itinerario di riflessione rinvia al tema dell'*equum*, ripreso da più pensatori del '900, che a loro volta rinviano ad Aristotele, con preciso riferimento a questo equilibrio che si ha nella proporzione, letta in alcuni nella «interdipendenza economica ... il momento concreto dell'ideale astratto e utopistico della eguaglianza»<sup>24</sup>.

La reciprocità, così intesa, è annunciatrice di un cambiamento in quanto non si fonda sull'utilità ma sulla giustizia e l'equità; e cogliere che nessun cambiamento può aversi se non si ha contezza dei classici del pensiero e della storia, significa che nella dimensione giuridica nulla può mutare rispetto a quella che Giuliani indica come la «tradizionale scienza del diritto»<sup>25</sup>: «cambiare» non è inteso come una trasformazione che qualifica tutti gli elementi e gli insiemi di elementi che ci ambientano; è un movimento dell'agire umano che richiede l'intervento responsabile ed intenzionale della persona che orienta gli scopi esistenziali della vita, nel diritto, nell'economia, nella politica.

La persona muove col diritto ed «evita – attraverso le sue istituzioni e procedure – che prevalga la premessa biologica»<sup>26</sup>, scegliendo e selezionando gli atti, come contenuto e

<sup>16</sup> I. KANT, *Divisione della dottrina del diritto*, in *Scritti politici di filosofia della storia e del diritto*, Torino, 1978, pp. 415 ss. Già in ULPIANO, *Digesto*, 1.1.10. Si veda anche CICERONE, *De natura deorum*, III, 15.

<sup>17</sup> A. GIULIANI, *La definizione aristotelica della giustizia. Metodo dialettico e analisi del linguaggio normativo*, Perugia, 1971, p. 69.

<sup>18</sup> ARISTOTELE, *La natura dell'amicizia*, in *Etica Nicomachea*, 1155a, 22. Così ripreso in A. GIULIANI, *La definizione aristotelica della giustizia. Metodo dialettico e analisi del linguaggio normativo*, cit., p. 100.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> *Ibidem*.

<sup>21</sup> *Ivi*, p. 101.

<sup>22</sup> *Ibidem*.

<sup>23</sup> *Ivi*, p. 102.

<sup>24</sup> G. PERTICONE, *Lezioni di filosofia del diritto*, Torino, 2012, p. 126.

<sup>25</sup> A. GIULIANI, *La definizione aristotelica della giustizia. Metodo dialettico e analisi del linguaggio normativo*, cit., p. 40.

<sup>26</sup> L. AVITABILE, *Procedure dell'istituire. Procedure dell'osservare. Diritto e ratio giuridica*, Torino, 2013, p. 18.

manifestazione delle condotte con cui Giuliani intende la stessa «azione umana»<sup>27</sup>, nel contrasto edificante dei meri fatti, esplicativi di ogni ‘cambiamento’ inteso solo come un fluire di mutamenti evolutivi: l’essere umano da questi si «distacca, dice ‘no’, perché il ‘dirsi’ di un io è il lavorare dialogicamente per differenziarsi nel formare la propria personalità»<sup>28</sup>.

Negli esseri umani vi è, dunque, una «tendenza a riunirsi in società, unita però a una generale resistenza che minaccia costantemente di dividere questa società»<sup>29</sup>. Scrive ancora Kant: «L’essere umano ha un’inclinazione ad *associarsi* ... [e] anche una grande tendenza ad *isolarsi*»<sup>30</sup>. Si tratta di «due direzioni della condizione umana sono l’una essenziale all’altra: quando se ne considera solamente una, quella dell’*associarsi*, la concretizzazione estrema si ha in un coesistere dove ogni singolo si disperde in un tutto, diviene un nessuno, come si registra nei sistemi del *totalitarismo*; quando, invece, si considera solamente l’altra, quella dell’*isolarsi*, la concretizzazione estrema si ha nella pienezza nientificante dell’*anarchia*»<sup>31</sup>.

Sono due versanti che si prestano a supportare lo scavo che Giuliani si prefigge nello studio su «condotta e azione umana»<sup>32</sup>, in cui è presente una tendenza a riferirsi a principi naturali dell’umano che, letti nella dimensione giuridica, non traducono affatto un modo normativo o deontologico dell’agire, intendendo così e chiaramente una diversa lettura del ‘naturale’, in quanto «la natura non ha prescritto questa sublime contemplazione come la grande occupazione della vita»<sup>33</sup>: se così fosse, si avrebbe una dimensione totalitaria, giuridica, politica ed economica, che predilige il livellamento numerico delle esistenze umane, e tutta la dimensione stessa dell’essere si fonderebbe sul dominio della legalità, che si serve solo del linguaggio normativo<sup>34</sup>, biologico-numerico in natura, con «lo scopo di renderci indifferenti di fronte al successo o alla disgrazia»<sup>35</sup>, dimensioni che traducono il bene e l’ingiusto in un itinerario di giustizia giuridica dell’umano.

È la condizione dell’isolamento che traduce l’insocievolezza: ma questa stessa condizione fonda il paradosso di essere regola della socievolezza.

In Giuliani a chiarificare il flusso attraverso il quale si armonizzano queste due direzioni è il tema del *giuoco*, della «vita considerata come giuoco»<sup>36</sup>, ponendo in costante confronto la scelta, unicamente tipica della dimensione umana, tra selezionare il bene o il male, la giustizia o l’ingiustizia, nella tensione continuativa tra «dominio dell’irrazionale»<sup>37</sup> e ragione dialogica.

Quello del *giuoco* – osserva Giuliani – è «un termine che nel linguaggio corrente è generalmente collegato alla idea di qualcosa di non serio»<sup>38</sup>; ma, a ben vedere – scrive Giuliani

<sup>27</sup> A. GIULIANI, *Adamo Smith filosofo del diritto. Riflessioni intorno al diritto come scienza storica*, cit., p. 36.

<sup>28</sup> B. ROMANO, *Principi generali del diritto. Principio di ragione e principio dialogico*, Torino, 2015, p. 185.

<sup>29</sup> I. KANT, *Idea per una storia universale in prospettiva cosmopolitica*, Milano, 2015, p. 61.

<sup>30</sup> *Ivi*, p. 63.

<sup>31</sup> B. ROMANO, *Principi generali del diritto. Principio di ragione e principio dialogico*, cit., p. 190.

<sup>32</sup> A. GIULIANI, *Adamo Smith filosofo del diritto. Riflessioni intorno al diritto come scienza storica*, cit., p. 36.

<sup>33</sup> *Ibidem*.

<sup>34</sup> ID., *La definizione aristotelica della giustizia. Metodo dialettico e analisi del linguaggio normativo*, cit., p. 7.

<sup>35</sup> ID., *Adamo Smith filosofo del diritto. Riflessioni intorno al diritto come scienza storica*, cit., p. 36.

<sup>36</sup> *Ibidem*.

<sup>37</sup> ID., *La definizione aristotelica della giustizia. Metodo dialettico e analisi del linguaggio normativo*, cit., p. 9.

<sup>38</sup> ID., *Adamo Smith filosofo del diritto. Riflessioni intorno al diritto come scienza storica*, cit., p. 37.

– «nel giuoco si esce dal dominio puramente biologico e naturale e si entra nel dominio dell'umano e della libertà»<sup>39</sup>.

Si ha, dunque, un accostamento tra *homo juridicus* e *homo ludens*, ognuno – come osserva Giuliani con Huizinga – evocante quel particolare «fenomeno culturale in tutti i suoi aspetti dalla lingua al diritto»<sup>40</sup>.

Nel gioco opera, apparentemente, una sola ragione, che sembra essere quella procedurale; in realtà questa è mossa dalla ragione giuridica, che consente non solo la programmazione procedurale del gioco ma, soprattutto, il suo essere pensato; perché, in effetti, la ragione giuridica è il motore della creatività, di quel pensante umano che pensa al gioco ed alla sua strutturazione creativa. E quando questo è pensato in quella che Giuliani chiama la 'azione umana', allora si registra la qualità e la modalità con la quale «la ragione giuridica misura la ragione procedurale»<sup>41</sup>.

Subentra, dunque, la progettualità che è accessibile solo a partire dalla relazione, unica «capace di misurare qualunque rapporto di forza»<sup>42</sup>, espressione principale della controgiuridicità.

Il *dialogo* ed il *giuoco* sono così accomunati sia da questo progettare sia – per questo – dal non poter essere trattabili mediante sistemi di norme, i quali, siccome prevedibili ed anticipabili nella programmazione, non lasciano spazio alla creatività.

Programmazione e progettualità sono così ben distinte: solo nella seconda dialogo, gioco e diritto sono viventi, perché qualificati da una dimensione temporale non anticipabile, oltre che mai metaforizzabile<sup>43</sup>, sempre sfuggente alla capacità predittiva dei numeri, ovvero sono due fenomeni che permangono nel rischiare la formazione di intenzioni che creano un senso nella comunicazione compiuta con gli atti delle persone di una comunità.

Le relazioni tra gli esseri umani sono dialogiche: dunque, *dialogo*, *diritto* e *giuoco* hanno in comune il fatto che in essi «è principale la qualificazione del tempo propria del futuro, che non è mai compiutamente determinato in un definito orientamento, consiste in una forma costantemente in formazione»<sup>44</sup>.

In questa formazione opera la libertà perché – osserva Giuliani – ogni gioco è soprattutto e anzitutto un atto libero»<sup>45</sup>; *sopra* e *anzi*, ovvero *super* e *ante*, sopra ogni forza, prima di ogni forza; e prima e sopra di questa c'è la regola giuridica. Si chiarisce così anche il tema del 'muovere dal basso' della società, da quella parte che non ha potere e non lo cerca, non lo ha conosciuto e non intende conoscerlo, ma che si affida agli individui ai quali lo ha delegato. E, inoltre, si chiarisce anche l'insocievole col socievole, messi in movimento di

<sup>39</sup> *Ibidem*.

<sup>40</sup> *Ibidem*.

<sup>41</sup> L. AVITABILE, *Procedure dell'istituire. Procedure dell'osservare. Diritto e ratio giuridica*, Torino, 2013, p. 97.

<sup>42</sup> *Ibidem*.

<sup>43</sup> A. GIULIANI, *La controversia. Contributo alla logica giuridica*, Pavia, 1966, p. 92.

<sup>44</sup> B. ROMANO, *Algoritmi al potere. Calcolo Giudizio Pensiero*, Torino, 2018, p. 82.

<sup>45</sup> A. GIULIANI, *Adamo Smith filosofo del diritto. Riflessioni intorno al diritto come scienza storica*, cit., p. 37.

interdipendenza proprio a partire dalla regola del dialogo e del gioco edificante delle relazioni, dunque dal diritto.

Giuliani sollecita l'importanza di questo itinerario 'ludico' nel diritto riferendosi anche a Calamandrei, del quale osserva l'affermazione secondo la quale «in tutte le istituzioni processuali, è riconoscibile, per chiara derivazione storica, un significato figurativamente agonistico»<sup>46</sup>, sollecitazione idonea a spiegare che col carattere agonistico del diritto e del processo si intende dar rilievo alla dimensione della storia, che è alla base dell'esperienza giuridica. Con l'avvertenza, quanto al linguaggio giuridico, che ogni «carattere figurativo – osserva Giuliani, anche con Aristotele – non è stato eliminato dal linguaggio legislativo»<sup>47</sup> e che non può capirsi ne' il discorso figurativo ne' «il discorso prescrittivo, se non si capisce il dialogo»<sup>48</sup>, inteso come quel luogo – non padroneggiabile da alcun individuo – in cui si assiste a quell'«incontro-scontro di linee metodologiche e di personalità profondamente differenti»<sup>49</sup>.

Il dialogo consente l'accesso ad un confronto giuridico che rende – appunto – *dia-logica* la discussione sul rapporto tra sistema legale e creatività giuridica: qui, riprendendo il pensiero di Smith, Giuliani arriva a cogliere quanto appare sempre attuale, ovvero come il filosofo del diritto (lo scienziato delle norme, o comunque) «lo studioso si trova in sostanza di fronte ad una alternativa: se insiste sull'aspetto ludico del diritto deve rinunciare ad una condizione razionale o deontologica del problema della giustizia»<sup>50</sup>, perché il diritto, letto tra esperienza giuridica, azione e regole del vivere, interessa al filosofo soltanto come «fenomeno 'umano'»<sup>51</sup>. E solo in tale prospettiva lo interessa, in quanto se ineliminabile – come osservato – «il peso della incertezza del futuro», altrettanto è e resta ineliminabile per il diritto lo studio dei «fatti umani» in quanto è con essi che si indaga la dimensione esistenziale del singolo caso come «problema umano»<sup>52</sup>.

<sup>46</sup> *Ivi*, p. 38.

<sup>47</sup> *Id.*, *La definizione aristotelica della giustizia. Metodo dialettico e analisi del linguaggio normativo*, cit., p. 24.

<sup>48</sup> *Ivi*, p. 28.

<sup>49</sup> F. LANCHESTER, *La dottrina costituzionalistica italiana dal fascismo alla repubblica*, *Rivista AIC*, 2018, n. 2, p. 2.

<sup>50</sup> A. GIULIANI, *Adamo Smith filosofo del diritto. Riflessioni intorno al diritto come scienza storica*, cit., p. 38.

<sup>51</sup> *Ivi*, p. 39.

<sup>52</sup> A. E. CAMMARATA, *Formalismo giuridico*, voce in "Enciclopedia del diritto", Roma, 1968, p. 1017.